



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

Registro Generale n. 877 del 31-10-2019

Registro Settore n. 97 del 31-10-2019

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Art. 19 del d.lgs.152/2006 - Impresa ASFALTI S.r.l. (C.F.: 02160820441) "Modifica impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" Impianto situato in Via Molino 14 Grottazzolina (FM)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con l'istanza pervenuta il 12/04/2019 (*assunta al prot. n. 6579 in pari data*), completata con l'invio, lo stesso giorno, di una seconda nota (*assunta al prot. n. 6580 in pari data*) Pier Francesco OLIVARI, in qualità di amministratore unico della società **ASFALTI S.r.l. (C.F.: 02160820441)** con sede legale in Via Molino 14 – Grottazzolina (FM), ha chiesto l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto dell'impianto sopra indicato, situato in **Via Molino 14 – Grottazzolina (FM)** – (*Foglio catastale 3 – particelle 10 - 706 - 704*), ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 recante “*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*”, in quanto rientrante nell'allegato B2, punto 7, lettera q, della L.R. n. 3/2012 “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. corredata dei seguenti documenti:*
 1. – Modello B Istanza di Verifica Assoggettabilità a VIA;
 2. – Modello B1 Avviso di Screening;
 3. – 01 Progetto Preliminare;
 4. – 02 Studio Preliminare Ambientale;
 5. – 03 Valore dichiarato dell'opera;
 6. – 04 Documento identità Responsabile Legale;
 7. – 05 Documento Identità Procuratore;
 8. – 06 Procura Firma Digitale;
 9. – 07 Ricevuta versamento oneri istruttori;
 10. – 08 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
 11. – 09 Elenco Generale Documenti Trasmessi
 12. – Tavola 01 Inquadramento Normativo;

- 13. – Tavola 02 SIC;
- 14. – Tavola 03 Documentazione Fotografica;
- 15. – Tavola 04 Planimetria Generale;
- 16. – Tavola 05 Emissioni in Atmosfera

- Il progetto consiste nella **modifica sostanziale** delle tipologie, modalità e quantità annue e giornaliera di trattamento in R13-R5 di rifiuti speciali non pericolosi gestiti nell'impianto autorizzato e l'introduzione di un nuovo ciclo produttivo di trattamento inerti e costituisce variante sostanziale di un impianto in esercizio approvato con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Consortile Fermano con provvedimento unico prot. n. 1276/18 del 21/3/2018 (*in attuazione della determinazione dirigenziale di questo Settore n. 28 del 20/3/2018 - Reg. Gen. n. 208*), ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - A. **Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in corpo idrico superficiale**, di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - B. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - C. **Comunicazione relativa all'impatto acustico** di cui all'articolo 8, commi 4 e 6, della legge 26/10/1995, n. 447;
 - D. **Comunicazione in materia di rifiuti** di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Iscrizione n. **FM/039** al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti;
- In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012 recante "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)" l'impresa provvedeva, altresì, a depositare la documentazione inerente l'istanza presso il Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia nonché presso il Comune di Fermo, il Comune di Porto Sant'Elpidio, l'ARPAM di Fermo e l'ASUR n. 4 di Fermo;
- In adempimento di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, veniva pubblicato sul sito WEB di questa Provincia l'avviso di deposito e tutta la documentazione inerente l'istanza per 45 giorni a far data dal **23 aprile 2019**;
- Con nota prot. n. 7023 del 24/4/2019, questo Settore comunicava l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, al fine di rendere il contributo istruttorio previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, considerata la particolarità dell'istanza, riteneva opportuno convocare un Tavolo Tecnico per il giorno 30 maggio 2019 volto a raccogliere i pareri di competenza, a cui venivano invitati a partecipare le amministrazioni potenzialmente interessate nonché il soggetto proponente;

Tenuto conto dei seguenti contributi istruttori:

- nota della Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Fermo prot. n. 597684 del 16/5/2019;
- nota dell'ARPAM - Dipartimento di Fermo prot. n. 19878 del 16/6/2019;
- nota dell'ARPAM - Servizio Territoriale del Dipartimento di Ascoli Piceno trasmesso con ID n. 1032157 del 6/05/2019 (*pervenuta in allegato alla suddetta nota 19878/2019*);
- nota del Comune di Grottazzolina - Area Urbanistica - Gestione del territorio prot. 5130 del 28/6/2019.

Rilevato che nei termini previsti dalle norme vigenti, ossia entro il 7/6/2019, non pervenivano altri pareri o osservazioni in merito al progetto di cui trattasi;

Richiamata la nota di questo Settore prot. 11228 del 4/7/2019 con la quale, in considerazione di quanto emerso nel corso del tavolo tecnico e tenuto conto dei contributi istruttori pervenuti, si faceva richiesta all'impresa di presentare, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, presso gli uffici della Provincia, dei Comuni, dell'ARPAM e dell'ASUR, entro 45 giorni, i seguenti chiarimenti ed integrazioni:

1) con riferimento al contributo istruttorio della Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Fermo:

- 1) copia dell'atto relativo alla piccola derivazione di acqua pubblica in subalveo in favore del Concessionario impresa ASFATI S.r.l.;
- 2) si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 05/2006 e s.m.i., la realizzazione delle opere di cui alla lettera o) della tabella allegata alla suddetta legge sono soggette al preventivo rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte della P.F. Tutela del Territorio di Fermo e successiva concessione per l'uso delle stesse.

2) con riferimento al contributo istruttorio dell'ARPAM - Dipartimento di Fermo:

- 1) Caratteristiche del progetto:
 - ✓ descrizione in dettaglio dei consumi idrici per la parte del ciclo di lavorazione e per la parte delle attività domestiche;
 - ✓ quantificazione delle acque prodotte dal trattamento dei reflui provenienti dal dilavamento dei piazzali (stima su base annua);
 - ✓ descrizione dello stoccaggio in cumuli dei rifiuti in ingresso, associata alle componenti dell'ambiente sulle quali l'entità di tali stoccaggi potrebbero avere un impatto; in particolare, valutare questo aspetto per quanto concerne le operazioni di recupero R13, ove sono previsti quantitativi pari a 20.000 tonnellate (per le attività 7.6) e 7000 tonnellate (per le attività 7.1) come capacità di stoccaggio istantanea
- 2) Pressione su matrice aria:
 - ✓ distanze del sito in oggetto dai recettori sensibili quali abitazioni civili ai fini della valutazione degli eventuali effetti significativi, diretti e indiretti sul fattore aria
- 3) Pressione su matrice acque:
 - ✓ valutazione della possibilità di impiego di acque di dilavamento del piazzale (ricircolo interno delle acque reflue industriali), dopo trattamento depurativo, ai fini previsti nel ciclo di lavorazione aziendale consistenti nell'abbattimento delle polveri durante la fase di frantumazione
- 4) Matrice rifiuti:
 - ✓ bilancio di rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti, sia avviabili a recupero che non; tale stima va effettuata sia per lo stato progettuale che per lo stato attuale
- 5) Pressione su matrice suolo:
 - ✓ precisare se le misure di protezione della componente suolo già in essere presso l'azienda, quale ad esempio l'asfaltatura di strada e piazzali di cui al punto 02.3.3.3b dello Studio Preliminare Ambientale, e le misure precauzionali, quali ad esempio la manutenzione dei mezzi e le procedure per limitare sversamenti accidentali di cui al punto 02.3.3.2b del medesimo studio, risultano adeguate all'incremento dei quantitativi previsti nel progetto.

3) con riferimento al contributo istruttorio dell'ARPAM - Dipartimento di Ascoli Piceno si riportano le seguenti osservazioni:

- ✓ il rispetto del valore limite differenziale si ottiene solamente nel caso che i due impianti - di produzione conglomerati bituminosi e di frantumazione e vaglio inerti - non lavorino contemporaneamente;
- ✓ non sono state prese in considerazione altre sorgenti come, ad esempio, altri eventuali impianti afferenti alla ditta, il traffico indotto dalle attività della ditta e un eventuale mezzo comune, ad esempio, una pala meccanica funzionale all'utilizzo del vaglio;
- ✓ nel caso della frantumazione e vaglio inerti il livello differenziale che si ottiene è pari al limite imposto dalla legge.

4) con riferimento al contributo istruttorio del Comune di Grottazzolina:

- ✓ considerato che nella documentazione allegata al progetto non si evincono le dimensioni, in particolare l'altezza, dei cumuli di materiale da stoccare e la superficie delle aree che dovranno essere rese impermeabili, devono essere approfonditi tali aspetti, facendo inoltre presente che per quanto riguarda la compatibilità urbanistica dell'intervento in oggetto, per la porzione che ricade all'interno dell'area Ca2 trova applicazione l' Art. 55 delle NTA PRG Vigente: "Nelle aree individuate nelle tavole P3 con le sigle Ca1 e Ca2, in assenza di PA sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e consolidamento, al fine di consentire la permanenza delle attività produttive", escludendo la possibilità di installare nuove attività produttive, come quella in argomento;
- ✓ per la porzione di intervento che ricade all'interno del comparto D1.2, qualsiasi intervento è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n° 42, salvo i casi di esclusione in esso previsti.

5) con riferimento a quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico del 30/5/2019:

- 1) individuare in planimetria il pozzo da cui viene e prelevata l'acqua ai fini della bagnatura dei rifiuti;

- 2) occorre stabilire l'altezza massima dei cumuli in relazione all'impatto visivo degli stessi;
- 3) al riguardo, è necessario rilevare topograficamente l'area interessata e riportare il tutto su sezioni trasversali e longitudinali in adeguata scala di rappresentazione;
- 4) predisporre una planimetria operativa dell'impianto con il dettaglio della viabilità interna, degli spazi di manovra, delle aree di occupazione e di utilizzo dei frantoi;
- 5) la planimetria operativa deve essere suddivisa per settori secondo le linee produttive, distinguendo in base all'allegato 5 del DM 5 febbraio 1998: per esempio, il rifiuto CER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" dopo la messa in riserva e la lavorazione deve essere stoccato al fine di formare dei lotti di circa 3.000 mc su cui compiere i controlli ai sensi del decreto 28/3/2018, n. 69;
- 6) sempre in relazione alla tipologia 7.6 dell'allegato 1 - sub 1 del DM 5 febbraio 1998: occorre precisare e distinguere le due filiere costituite da produzione di conglomerato bituminoso (7.6 lett. a) e produzione di materiali per costruzioni stradali (7.6 lett. C), in quanto in base all'allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 la quantità annua è stabilita pari a tonnellate 50.230 per la prima e tonnellate 97.870 per la seconda produzione
- 7) deve essere dimostrata la verifica dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali secondo i disposti di cui alla D.G.R. n. 53/2014.

Richiamata, inoltre, la nota di questo Settore prot. n. 14207 del 3/9/2019 [rettificata con successiva nota prot. n. 14284 del 4/9/2019] con la quale in riscontro alla specifica richiesta formulata dall'impresa ASFALTI S.r.l. con nota del 24/7/2019, si disponeva, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo di ulteriori 45 giorni;

Vista la nota dell'impresa ASFALTI S.r.l. del 19/9/2019 con la quale, in riscontro alla citata nota della Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Fermo prot. n. 597684 del 16/5/2019, comunicava che lo scarico delle acque di seconda pioggia e delle coperture avverrà mediante allaccio effettuato sul collettore del CIIP SpA a valle del depuratore;

Vista la nota dell'impresa ASFALTI S.r.l. del 1/10/2019 (*i cui elaborati sono stati assunti al prot. n. 15877 e n. 15878 del 20/10/2019*) con la quale trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la citata nota prot. n. 11228/2019, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione con chiarimenti ed integrazioni datata 2/10/2019;
- Comunicazione inerente lo scarico delle acque di seconda pioggia del 19/9/2019 (*che era già stato trasmesso con nota sopra citata*);
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- Ricevuta di protocollazione della domanda di concessione pluriennale datata 1/10/2019;
- Schede tecniche serbatoi;
- Tavola 04.1 datata settembre 2019 riportante "Planimetria generale d'intervento - Particolari degli impianti - Profili terreno";
- Tavola 06 riportante "Planimetria con individuazione recettori sensibili e distanza dal sito";
- Copia della domanda di autorizzazione all'aumento della capacità complessiva di stoccaggio di un deposito di oli minerali datata 18/6/19 indirizzata alla P.F. Qualità dell'Aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti della Regione Marche.

Precisato che in relazione alla suddetta "domanda di autorizzazione all'aumento della capacità complessiva di stoccaggio di un deposito di oli minerali" questo Settore non ne tiene conto nell'ambito di questo procedimento in quanto non pertinente;

Richiamata la nota prot. n. 16320 del 8/10/2019 con la quale questo Settore chiedeva agli enti interessati il completamento del contributo istruttorio previsto dal comma 8, dell'art 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, alla luce dei suddetti elaborati integrativi;

Tenuto conto che:

- la P.F. Tutela del Territorio di Fermo della Regione Marche, con nota prot. 1291601 del 29/10/2019 (*assunta al prot. n. 17620 in pari data*) evidenziava che "*relativamente all'allaccio dell'impresa ASFALTI S.r.l. sullo scarico esistente del depuratore sopracitato, nulla è dovuto per quanto di competenza della scrivente Autorità Idraulica*" e che "... *relativamente*

- all'utilizzo del prelievo di acqua da pozzo esistente ... l'impresa ASFALTI S.r.l., con nota prot. 1176086 del 01/10/2019, ha presentato regolare istanza di concessione pluriennale e che, in assenza di impedimenti ostativi al momento non ravvisati, la stessa è in corso di definizione”;*
- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo, con nota prot. n. 35034 del 25/10/2019 (*pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 17447*), faceva pervenire il completamento del proprio contributo istruttorio rappresentando:
 - 1) relativamente alla Pressione su matrice ARIA:
 - ✓ *Nulla da osservare.*
 - 2) relativamente alla Pressione su matrice ACQUE:
 - ✓ *Il progetto prevede l'impiego di risorse idriche per i seguenti quantitativi: 1324 mc/anno sono necessari nella fase di nebulizzazione per la frantumazione inerti, 642 mc/anno sono utilizzati per il riempimento delle cisterne dei mezzi operativi in cantiere, 10 mc/anno per riempimento vasche antincendio; per un complessivo di circa 2000 mc/anno. L'attuale configurazione dell'impianto non permette di riutilizzare le acque di dilavamento dei piazzali raccolte a seguito di eventi meteorici di sopperire al parziale o complessivo fabbisogno idrico interno, con particolare riferimento alle acque di nebulizzazione utilizzate nella lavorazione degli inerti.*
 - ✓ *L'utilizzo delle acque di dilavamento nelle fasi di mitigazione delle emissioni di polveri durante le fasi di frantumazione degli inerti, porterebbe ad una significativa diminuzione delle pressioni che l'impresa esercita allo stato attuale sul corpo idrico superficiale. Tuttavia, le pressioni esercitate sul corpo idrico superficiale dovute al dilavamento dei piazzali non portano ad una valutazione di criticità relativamente alla presenza di impatti sulla matrice acque in quanto lo scarico in parola è essenzialmente costituito da acque caratterizzate da inquinanti quali SST, ed i quantitativi sono relativamente limitati.*
 - 3) relativamente alla Pressione su matrice RIFIUTI:
 - ✓ *Il ciclo di lavorazione è alimentato da un input costituito essenzialmente di rifiuti soggetti a recupero; il ciclo di lavorazione, ad ogni modo, produce a sua volta una parte di rifiuti non recuperabili (sovalli non più recuperabili e destinati a smaltimento – CER 19.12.12), significativamente minore rispetto al quantitativo di rifiuti in ingresso. Il ciclo produttivo da origine anche a rifiuti in uscita dall'impianto, destinabili a successive operazioni di recupero: 19.12.02 Metalli ferrosi; 19.12.03 Metalli non ferrosi; 19.12.04; Plastica e gomma; 19.12.07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06; anche questi sono prodotti in quantità significativamente minori rispetto al quantitativo di rifiuti in ingresso.*
 - ✓ *La modifica sostanziale prevede un incremento del trattamento di rifiuti in ingresso, sia come lavorazione giornaliera che come lavorazione complessiva annua; ad ogni modo la produzione di rifiuti sia per la parte avviabile a recupero che per la parte avviabile a smaltimento risulta estremamente ridotta rispetto al totale dei rifiuti in ingresso ai cicli di lavorazione.*
 - 4) relativamente alla Pressione su matrice SUOLO:
 - ✓ *Nulla da osservare.*
 - 5) relativamente alla Pressione matrice RUMORE:
 - ✓ *Con l'allegato parere redatto dal Servizio Territoriale del Dipartimento di Ascoli Piceno trasmesso con ID n. 1091062 del 23/10/2019, si osserva che “dall'analisi della documentazione trasmessa non sono emerse osservazioni”.*
 - L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore sub-distrettuale per la Regione Marche, con nota prot. n. 7366 del 24/10/2019, comunicava che “... *l'intervento non risulta in aree a rischio idrogeologico censite dal PAI dei bacini regionali. Per quanto sopra non è previsto il rilascio di alcun parere...*”;
 - Il Comune di Grottazzolina - Area Urbanistica e Gestione del Territorio, con nota prot. n. 8404 del 30/10/2019, forniva le seguenti considerazioni:
 - ✓ *le argomentazioni riportate al punto d) della relazione integrativa, tese a dimostrare che l'intervento è conforme all'art. 55 delle NTA del vigente PRG, non sono condivisibili proprio vista la natura dell'intervento che consiste nella “modifica sostanziale delle tipologie, modalità e quantità annue e giornaliere di trattamento in R13-R5 di rifiuti speciali non pericolosi, con l'introduzione di un nuovo ciclo produttivo di trattamento inerti”: non si tratta quindi di semplici adeguamenti necessari al mantenimento delle attività esistenti, ma di una nuova attività produttiva a tutti gli effetti.*
 - ✓ *Per quanto sopra, relativamente agli aspetti di natura urbanistico-edilizia di competenza dello scrivente ufficio, si ribadisce quanto già comunicato con il precedente parere reso con nota prot. n° 5130 del 28/06/2019, ...”.*

- Il Settore II - Viabilità - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica di questa Provincia, con nota del 30/10/2019 esprimeva il seguente parere:

✓ *L'area urbanistica del PRG ove viene localizzato l'impianto appartiene alla Zona "E" Agricola ove per disposizioni di norma e di Piano Regolatore Generale non sono consentite destinazioni ad usi diversi da quelli agricoli in ossequio della Legge Regionale 08.03.1990 n. 13 e smi;*

L'intervento si configura come modifica sostanziale dell'impianto esistente di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con l'introduzione di un nuovo ciclo produttivo di trattamento inerti. Tale modifica presuppone che lo stesso impianto debba essere collocato in aree con destinazioni specifiche classificate dall'art. 2 del DM 1444/68 come zone D artigianali e non può essere collocato come prevede la richiesta in oggetto in aree che risultano classificate dal vigente PRG come zone E agricole. La modifica della classificazione dell'area potrebbe, per la localizzazione dell'impianto, generare consumo di suolo, in contrasto con le norme dell'attuale PTC della Provincia di Fermo, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 31.03.2015.

Le attività e gli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi", classificate come attività artigianali e/o industriali non sono consentiti nelle zone omogenee "E", così come descritte nel DM 1444/68 e nella Legge Regionale 08.03.1990 n. 13 e presuppongono conseguentemente una variante agli strumenti urbanistici generali vigenti.

Ad ogni buon conto si ricorda che il comma 7, dell'art. 18 del vigente P.T.C. della Provincia di Fermo, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 31.03.2015, letteralmente recita:

7. Ai fini della corretta definizione di consumo di suolo, ai sensi e per gli effetti dell'applicazione del presente articolo, è da intendersi anche la previsione di aree destinate a standards urbanistici, verde pubblico, verde sportivo, verde privato, attrezzature pubbliche, ecc.. A fronte della realizzazione di interventi pubblici di rilievo e di interesse sovracomunale, in attuazione del progetto di intercomunalità, in presenza di condizioni oggettivamente accertate negli ambiti di approfondimento di cui all'art. 9, sono consentiti scostamenti dai limiti dimensionali insediativi previsti dal PTC per il Comune che si renda disponibile a localizzare l'intervento pubblico nel proprio territorio. L'incremento in tal caso verrà stabilito in sede di conferenza di copianificazione del conseguente procedimento, coordinato dalla Provincia, dove sono chiamati a partecipare tutti i Comuni e gli enti dell'ambito territoriale di approfondimento interessato, applicando la perequazione territoriale di cui agli artt.10 e 11.

La Legge Regionale 08 marzo 1990 n. 13, all'articolo 3, prevede che nelle zone agricole siano ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 1 ed in particolare anche "le opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole".

E' quindi necessario ricordare che si ritiene comunque determinante considerare l'intervento di deposito del materiale temporaneo e provvisorio, in variante al PRG, conforme alle disposizioni legislative purché al cessare della specifica attività oggi in essere, sia ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Considerato che:

- ✚ l'impianto risulta già munito di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di scarico in corpo idrico superficiale con il provvedimento richiamato in premessa;
- ✚ dalla valutazione degli elaborati presentati e dalla lettura del parere definitivo dell'ARPAM, non risultano elementi che analiticamente dimostrino impatti ambientali significativi dovuti dall'esercizio delle ulteriori operazioni di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare con procedimento successivo;
- ✚ non si ravvisano motivazioni di tipo precauzionale e/o di cautela, che, peraltro, allo stato dell'istruttoria in corso non risulterebbero suffragate da specifiche valutazioni analitiche, per richiedere un ulteriore grado di approfondimento della documentazione che giustificerebbero la decisione di assoggettare a VIA l'impianto in oggetto;
- ✚ nell'ambito del procedimento di verifica sono stati valutati gli elementi di cui all'allegato V alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rinviando l'approfondimento degli altri elementi progettuali costruttivi e gestionali al momento dell'istruttoria successiva alla eventuale richiesta di autorizzazione, tenendo, comunque, conto delle prescrizioni contenute nelle conclusioni del presente procedimento.

Rilevato ed evidenziato che:

- il progetto presentato ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA, risulta, in parte, non conforme relativamente agli aspetti di natura urbanistico-edilizia e, quindi, non approvabile se non previa variante allo strumento urbanistico comunale, In alternativa, il progetto potrebbe essere sostanzialmente modificato per renderlo conforme alle previsioni urbanistiche del PRG: nel qual caso, andrà appurato se, a seguito delle modifiche progettuali apportate, dovesse rendersi necessaria una nuova verifica di assoggettabilità a VIA;
- per la porzione di intervento che ricade all'interno del comparto D1.2, qualsiasi intervento è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n° 42, salvo i casi di esclusione in esso previsti;
- relativamente alle aree su cui non è stata precedentemente approvata, sotto il profilo edilizio, la realizzazione di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli, deve essere dimostrata la verifica dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali secondo i disposti di cui alla D.G.R. n. 53/2014.

Ritenuto, quindi, di poter concludere il procedimento di verifica in oggetto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e tenuto conto dei pertinenti criteri elencati nell'allegato V alla Parte seconda del medesimo decreto, determinando l'esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di VIA, ancorché con l'indicazione di specifiche condizioni preordinate alla realizzazione degli interventi previsti dallo stesso progetto;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 concernente "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*" (che ha sostituito la legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA*").

D E T E R M I N A

- 1) di **concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviato a seguito dell'istanza avanzata il **12/04/2019**, da Pier Francesco OLIVARI, in qualità di amministratore unico della società **ASFALTI S.r.l.** (C.F.: 02160820441) con sede legale in Via Molino 14 – Grottazzolina (FM);
- 2) di **escludere**, per le motivazioni riportate in premessa, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di "**Modifica impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**", situato in Via Molino 14 – Grottazzolina (FM);
- 3) di **ammonire**, tuttavia, l'amministratore unico della società **ASFALTI S.r.l.** che il progetto di cui trattasi non risulta, relativamente alla totalità delle aree interessate, conforme allo strumento urbanistico comunale e, quindi, non approvabile se non previa variante allo strumento urbanistico comunale, In alternativa, il progetto potrebbe essere sostanzialmente modificato per renderlo conforme alle previsioni urbanistiche del PRG: nel qual caso, andrà verificato se, a seguito delle modifiche progettuali apportate, sarà necessaria una nuova verifica di assoggettabilità a VIA;
- 4) di **impartire**, comunque, le prescrizioni di seguito riportate a cui l'impresa **ASFALTI S.r.l.** dovrà attenersi nella redazione della successiva istanza di autorizzazione:
 - a) relativamente alla matrice ACQUE, in sede di presentazione del progetto definitivo ai fini della sua approvazione, l'impresa dovrà prevedere l'utilizzo delle acque di dilavamento nelle fasi di mitigazione delle emissioni di polveri durante le fasi di frantumazione degli inerti, allo scopo di portare ad una significativa diminuzione delle pressioni che l'impresa esercita allo stato attuale sul corpo idrico superficiale;

- b) per la porzione di intervento che ricade all'interno del comparto D1.2, qualsiasi intervento è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n° 42, salvo i casi di esclusione in esso previsti;
- c) relativamente alle aree su cui non è stata precedentemente approvata, sotto il profilo edilizio, la realizzazione di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli, deve essere dimostrata la verifica dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali secondo i disposti di cui alla D.G.R. n. 53/2014.
- 5) di **trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Comune di Grottazzolina, al Comune di Magliano, all'ARPAM Dipartimento di Fermo, all'ASUR di Fermo (*Dipartimento di Prevenzione*), alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Fermo, all'Autorità di Bacino e al Settore Viabilità, Infrastrutture e Urbanistica della Provincia di Fermo;
- 6) di **notificare** copia conforme del presente provvedimento, in bollo, all'impresa **ASFALTI S.r.l.** (C.F.: 02160820441) con sede legale in Via Molino 14 – Grottazzolina (FM);
- 7) di **pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul sito web della Provincia di Fermo.
- 8) di **richiamare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Ivano Pignoloni

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**